

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 10 settembre 2018



A cura della Direzione Legislazione Mercato Privato

Ultimi provvedimenti pubblicati¹

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	L.R. 31/07/2018, n. 23 Testo unico in materia di commercio. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 agosto 2018, n. 77 speciale. 🔗 approfondimento
Abruzzo	DGR n. 552 dell'1/8/2018 Proroga dei termini per l'adeguamento comunale alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 recante "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET)" BUR n. 34 del 5/9/2018 v. Dossier Ance Regolamento edilizio tipo
Calabria	L. R. 7 agosto 2018, n. 34 Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere B.U.R. 7 agosto 2018, n. 85
Campania	L. R. 2 agosto 2018, n. 26 "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018." B.U.R. 3 agosto 2018, n. 54 🔗 approfondimento
Lazio	DGR n. 461 del 2/8/2018 L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del Territorio" e successive mm. e ii. - art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Indirizzi ed indicazione programmatiche per la predisposizione della proposta di Piano. BUR n. 66 del 14/8/2018
Liguria	L.R. 7 agosto 2018, n. 15 Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio. B.U.R. 10 agosto 2018, n. 11, parte prima. 🔗 approfondimento
Liguria	LR n. 18 del 6/9/2018 Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). BUR n. 12 del 10/9/2018
Lombardia	DGR n.11/438 del 2/8/2018 Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività, previsto dall'art. 16 della L.R. 1° ottobre 2015, n. 27. BUR n. 32 del 9/8/2018
Lombardia	DGR n.11/470 del 2/8/2018 Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, di cui alla Delib.G.R. 19 giugno 2017 - n. 10/6738. BUR n. 32 del 7/8/2018

¹ I singoli provvedimenti possono essere richiesti alla Segreteria della Direzione Legislazione Mercato Privato.

Marche	<p>L.R. 17 luglio 2018, n. 25 Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione. B.U.R. 27 luglio 2018, n. 64</p> <p style="text-align: right;"> approfondimento</p>
Piemonte	<p>L. R. 3 agosto 2018, n. 13 Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte. B.U.R. 9 agosto 2018, n. 32 - Supplemento Ordinario, n. 3</p>
Puglia	<p>L.R. 10 agosto 2018, n. 44 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020" B.U.R. 13 agosto 2018, n. 106</p>
Toscana	<p>L.R. 07/08/2018, n. 48 Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla L.R. 1/2015. B.U.R. 10 agosto 2018, n. 36, parte prima.</p>
Toscana	<p>D.P.G.R. 07/08/2018, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). B.U.R. 10 agosto 2018, n. 36, parte prima.</p>
Toscana	<p>D.P.G.R. 25 luglio 2018, n. 42/R Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). B.U.R. 1 agosto 2018, n. 33</p>
Toscana	<p>L.R. 24 luglio 2018, n. 41 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014. B.U.R. 1 agosto 2018, n. 33</p> <p style="text-align: right;"> approfondimento</p>
Toscana	<p>D.P.G.R. 24 luglio 2018, n. 39/R Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. B.U.R. 25 luglio 2018, n. 32 v. Dossier Ance Regolamento edilizio tipo</p>
Veneto	<p>L.R. 27 luglio 2018, n. 27 Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti". B.U.R. 31 luglio 2018, n. 76</p>

Finalità:

- **integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale** per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita;
- **salvaguardare e riqualificare i centri storici** favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
- agevolare gli insediamenti che prevedono la **ricollocazione** di piccole e di medie imprese già esistenti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
- salvaguardare e qualificare la rete distributiva nelle aree urbane, montane, rurali, costiere e termali;
- **salvaguardare il contesto ambientale interessato dagli insediamenti commerciali intesi anche come fattore di valorizzazione territoriale;**
- **semplificare** le procedure.

Competenze:

- **Regione:** funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento attraverso il **Piano regionale del commercio** aggiornato ogni cinque anni. Il Piano definisce: **i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale e indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale.**
- **Comuni:** funzioni amministrative tra cui in particolare:
 - criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita;
 - parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche;

I Comuni, al fine di garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico nei borghi antichi e nei centri storici nonché per valorizzare la fruizione turistica del modello abruzzese di ospitalità diffusa possono derogare, esclusivamente per lo sviluppo e la promozione delle attività commerciali, alle norme urbanistiche e a quelle relative alle destinazioni d'uso.

Obiettivi del Piano regionale del commercio

- **rendere compatibile l'impatto** degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale;
- **salvaguardare e riqualificare i centri storici** attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;
- il **recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione**, anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali e artigianali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale e della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, escludendo per tali aree il rilascio, da parte del comune, di autorizzazioni per

- l'apertura degli esercizi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e) ed f);
- assicurare la **sostenibilità ambientale e sociale** della distribuzione commerciale;
 - Ecc.

Programmazione distributiva comunale.

I Comuni adottano un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali.

I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici e individuano le aree per la localizzazione di nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali.

I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi strutture di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) in base alla normativa vigente in materia.

Sportello unico per le attività produttive.

Il SUAP rappresenta per il richiedente **l'unico punto di accesso** relativo a tutti i procedimenti amministrativi riguardanti le attività commerciali e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, **ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.**

Prodotti ingombranti

Per il commercio di prodotti rientranti nella categoria a basso impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti, quali mobili, autovetture, **prodotti per l'edilizia, falegnameria**, ecc. la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 0,50 della superficie fisica occupata e destinata alla vendita. Per attività che presentano situazioni miste di prodotti da vendere, con la prevalenza di prodotti ingombranti ma anche a scaffale, il coefficiente riduttivo è pari a 0,50.

Ampliamento ed accorpamento

È possibile ampliare, per una sola volta, l'attività esistente nei limiti del 40% della superficie di vendita in dotazione accorpando medie superfici o negozi di vicinato nel rispetto dei limiti massimi delle superfici di vendita stabiliti dalla legge all'art. 21, i quali non potranno essere superati anche in caso di ampliamento a tantum. Le superfici di vendita sono riferite ad attività ancora in essere ed il titolare non potrà procedere alla riapertura in un termine non inferiore ad anni tre.

Finalità:

- **semplificare** e aggiornare talune norme regionali in materia **urbanistica** anche per renderle coerenti con la L. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- disciplinare il procedimento di **pianificazione paesaggistica** di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;
- semplificare i procedimenti in materia di **opere e lavori pubblici di interesse regionale**;
- semplificare la normativa regionale in materia di **ambiente, cultura, turismo e trasporti**.

Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

- **nuovo Art. 3 LR 13/2008 (Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale):** che modifica il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, integrandolo con la VAS e la Valutazione di incidenza. Il procedimento si articolerà in 3 fasi:
- a) *preliminare* che consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale VAS;
 - b) *adozione* da parte della Giunta e successiva pubblicazione, per sessanta giorni, ai fini delle osservazioni;
 - c) *approvazione*.
- Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in ambiti territoriali identitari, connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.
- **nuovo Art. 12-bis LR 16/2004 (Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale):** dove si prevede che qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura **speciale** dell'accordo di programma. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Se il parere è espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la Conferenza di servizi e stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte ad acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento. **Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere**

favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale una volta adottati costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.";

- **modifiche Art. 20 LR 11/2015 (SUAP)**. Nel caso di **iniziative di interesse regionale** inerenti attività economiche, produttive che comportino anche varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal SURAP in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, con i Comuni territorialmente competenti. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire nonché le normative in materia di autorizzazioni ambientali, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. La qualificazione dell'interesse regionale e l'individuazione delle iniziative avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia

L.R. 7 agosto 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio

Liguria

Le legge prevede, in particolare, alcune novità nel procedimento di adozione e approvazione del Piano comunale urbanistico (PUC) con specificazione degli adempimenti pubblicitari in capo a Regione e Comuni e con individuazione dei contenuti minimi dello schema di progetto del Puc per lo svolgimento del confronto preliminare sulla procedura di Vas.

E' stato poi previsto i piani di bacino, nonché i piani delle aree protette vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, il Piano territoriale regionale (PTR) e la pianificazione di livello metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

L.R. 17 luglio 2018, n. 25

Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione

Marche

Finalità:

- diffusione del **modello Impresa 4.0** che tenga conto delle caratteristiche socio-economiche del sistema produttivo, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell'economia regionale e sostenere l'ammodernamento, il rilancio produttivo, l'attrazione di investimenti e la creazione di occupazione;
- promozione **dell'economia circolare** (art. 9).

Nell'ambito della legge di stabilità annuale, la Regione individua forme e strumenti di **agevolazione**

fiscale e di finanziamento innovativo sugli investimenti per sostenere lo sviluppo del modello Impresa 4.0.

L.R. 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.

Toscana

Finalità:

- **disciplinare la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e alla tutela dei corsi d'acqua;**
- **disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nelle aree demaniali, nonché nella fascia di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904** (“le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”), prevedendo, in via generale, il divieto di realizzazione di nuovi manufatti, fatta eccezione per alcune tipologie di opere ed interventi;
- prevedere una disciplina espressamente dedicata alla **regolamentazione** della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;
- prevedere per i comuni l'obbligo di perseguire la gestione del rischio di alluvioni quale condizione a cui debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in coerenza con i principi del D.Lgs. 49/2010;
- chiarire che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica procedono ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge;
- **differenziare le condizioni di attuazione degli interventi a seconda che questi ricadano all'interno o all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato** ai sensi della L.R. 65/2014;
- prevedere specifiche disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte di soggetti privati al fine di agevolare la realizzazione di interventi di difesa del suolo;
- ecc.

A tal fine sono previste disposizioni volte a:

- valorizzare il territorio prevedendo che le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente siano finalizzate a consentirne il recupero e la gestione conseguendo al contempo un'adeguata gestione del rischio alluvioni. In questo concetto sono comprese anche le sponde dei fiumi e la valorizzazione degli impianti o gli edifici che su esse insistono;
- distinguere tra territorio urbanizzato e non urbanizzato. La gestione del rischio alluvioni distingue le condizioni di attuazioni delle trasformazioni a seconda che queste ricadono all'interno o all'esterno del perimetro urbanizzato;
- incentivare forme di collaborazione pubblico privato.

Disposizioni transitorie:

Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge sono

realizzati alle condizioni da essa stabilite.

Tuttavia la legge non si applica:

- a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso a costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima della sua entrata in vigore;
- b) ai piani attuativi e ai piani diretti convenzionati, per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione prima della sua entrata in vigore.